



Prot. n. 2602

Data 31-05-2017

N. 104 Reg. Ordinanze

CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER IRREPERIBILITA'

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Vista la legge 24 dicembre 1954, n.1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Visto l'art.11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»;

Vista la circolare ISTAT n.21 del 05-04-1990;

Atteso che, con nota prot. n.2279, in data 27-05-2016, è stata notificata ai soggetti interessati la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione dall'anagrafe per irreperibilità, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n.241;

Rilevato che, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, eseguiti dagli organi della Polizia Municipale nel periodo dal 01-06-2016 al 22-05-2017, le persone sottoindicate sono risultate irreperibili al loro indirizzo e non si conosce l'attuale loro dimora abituale;

Ritenuto che, nella fattispecie, ricorrano i presupposti per dar corso alla cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, in applicazione del citato art.11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223;

ORDINA

La cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente per irreperibilità,delle persone sotto generalizzate, ai sensi dell'art.11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, con decorrenza dalla data odierna:

n. ord.	COGNOME E NOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA	GIA' RESIDENTE IN
1	KARAJ GJIEGJI	Elbasan (Albania)	29-03-1986	Via Giovanni XXIII n.11

e la conseguente eliminazione della scheda individuale.

DISPONE

che copia del presente atto:

- venga notificata agli interessati, con le modalità previste dall'art.143 c.p.c.;
- venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della Provincia entro 30 giorni, alla Questura, nonché agli altri Enti/uffici interessati.

RENDE NOTO

in relazione al combinato disposto degli artt. 3 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere al Sig. Prefetto della Provincia, entro 30 giorni dalla notifica (artt.1 e 2 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- che responsabile del procedimento è il Sig. Mauro Bartolozzi - Ufficiale di Anagrafe delegato.



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Mauro Bartolozzi

RELATA DI NOTIFICAZIONE

(artt. 137- 143 del c.p.c)

Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di Servigliano

DICHIARA

di aver notificato oggi il presente atto, mediante deposito di copia dello stesso nella Casa comunale.

Data



IL MESSO NOTIFICATORE